



CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

max p. 10

1) Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:

1. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento

Per il servizio a tempo pieno i punteggi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento;

2) Servizio di ruolo e non di ruolo quale Ufficiale Medico presso pubbliche amministrazioni, punti 0,25 per anno.

3) L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie, in rapporto al numero di ore settimanali, punti 1 per anno. Le relative attestazioni di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario settimanale ed essere attinenti al profilo a concorso.

La Commissione precisa che per attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione dovrà essere considerata l'attività di specialistica ambulatoriale, quella di medico nella disciplina oggetto del concorso, quella di medico per l'emergenza territoriale, nonché quella di guardia turistica, con l'esclusione pertanto dell'attività di continuità assistenziale o guardia medica P.F.N. nonché dell'attività di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

4) Servizio nel profilo professionale e categoria a concorso presso Case di Cura convenzionate o accreditate e strutture ambulatoriali convenzionate o accreditate; il servizio è ridotto al 25% della durata e il convenzionamento deve essere dichiarato nel certificato o autocertificato.

Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

5) Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorre dall'anno accademico 2006/2007 o con la diversa decorrenza eventualmente specificata nel certificato rilasciato dall'Università o autocertificata dal candidato.

Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 23 del DPR 483/1997.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max p. 3

- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- Specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- Specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- Dottorato di ricerca, punti 2,00
- Master Universitario, corsi di perfezionamento universitari attinenti della durata di almeno un anno accademico, punti 0,50
- Altra laurea in profilo sanitario, punti 0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 punti per anno di corso di specializzazione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

max p. 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda ed attinenti alla disciplina messa a concorso.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

max p. 4

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, attività libero-professionale, l'iscrizione all'albo dei medici autorizzati in radioprotezione e altre attività professionali svolte presso Aziende del SSN/altre PA anche con contatti atipici (co.co.co, borse di studio, l.p...).

La Commissione decide altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- i certificati devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente, in originale o in copia autenticata o auto-certificata;
- i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi

diverse, saranno cumulati tra loro;

- per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
- non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
- non saranno valutate attività non attinenti;
- non saranno valutate attività svolte presso privati e/o privati accreditati e convenzionati.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).